

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Comunicato del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Enti locali e dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca

Chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di ambiente, territorio, paesaggio, energia, foreste e urbanistica contenute nella legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021).

Si segnala che in data 21 ottobre 2021 è entrata in vigore la legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021*), pubblicata sul B.U.R.P. 21 ottobre 2021, 3° suppl. al n. 42, che introduce, al Titolo V (*Disposizioni in materia di ambiente, territorio, rifiuti, energia e foreste*) alcune novità sostanziali e procedurali nelle materie sopracitate, nonché, all'articolo 132, la proroga di talune misure temporanee di semplificazione urbanistica e di rilancio dell'edilizia già previste nella legge regionale 29 maggio 2020 n. 13 (*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*). Considerata la rilevanza delle innovazioni normative intervenute nelle suddette materie, con il presente comunicato si forniscono taluni chiarimenti al fine di agevolare la gestione dei relativi procedimenti.

Percorsi fuoristrada – Articolo 60, l.r. 25/2021

L'articolo 60 della l.r. 25/2021 ha modificato il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*) relativo alle procedure di individuazione dei percorsi fuoristrada.

In particolare, la disposizione novellata estende da 5 a 10 anni la validità dei percorsi fuoristrada individuati, a fini turistici e sportivi non competitivi, dai Comuni o dalle Unioni di Comuni su tracciati già esistenti sul territorio.

Compatibilità ambientale - Articolo 62, l.r. n. 25/2021

Con l'articolo 62 della l.r. 25/2021 si è provveduto ad abrogare l'articolo 20 della legge 14 dicembre 1998, n. 40 (*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*).

Tale norma, introdotta dal legislatore del 1998 allo scopo di predisporre gli strumenti di programmazione e pianificazione in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito di accordi internazionali, normative comunitarie, leggi e atti di indirizzo nazionali e regionali, prevedeva che tali strumenti contenessero le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale, con la finalità di valutare gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma su una serie di indicatori definiti dal legislatore e sulle loro reciproche interazioni e fornissero indicazioni per le successive fasi di attuazione. Tali informazioni, contenute nell'ambito della relazione generale di accompagnamento al piano, dovevano avere i contenuti definiti nell'Allegato F alla l.r. 40/1998.

La disposizione in questione – senz'altro evoluta nell'ottica del legislatore del 1998 e anticipatrice della successiva disciplina sulla valutazione ambientale strategica suggellata dal varo della direttiva 2001/42 - risultava ad oggi palesemente in contrasto con quest'ultima, sia in relazione ai contenuti delle valutazioni tecnico istruttorie richieste dalla VAS, sia per la mancata previsione dell'interlocuzione dialettica fra autorità procedente e autorità competente (articolo 5, comma 1, lett. p) e q) del codice ambiente).

Conseguentemente, per ragioni di pulizia e chiarezza normativa, si è provveduto all'abrogazione espressa della norma in questione, già oggetto di disapplicazione per palese contrarietà con l'ordinamento comunitario e con la direttiva 2001/42.

Strade e piste ad uso pastorale. Articoli 75 e 76, l.r. 25/2021

Gli articoli 75 e 76 della l.r. n. 25/2021 modificano gli articoli 2 e 13 della legge regionale 45/89 (*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*). Le modifiche intervengono sul tema delle strade e piste ad uso pastorale, disponendo che gli accessi a tali strade e piste siano disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente; fino all'adozione degli anzidetti regolamenti comunali rimangono in vigore le disposizioni vigenti. Sono inoltre meglio specificate le sanzioni applicabili in caso di violazioni alle relative disposizioni.

Autorizzazioni paesaggistiche semplificate. Articolo 77, l.r. n. 25/2021 -

L'articolo 77 della l.r. 25/2021 ha riformulato il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 32/2008 (*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*) che disciplina le fattispecie di competenza comunale nel procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi da eseguire in ambiti sottoposti a tutela. La disposizione novellata introduce una semplificazione per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 31/2017 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), eliminando la previsione dell'obbligatorietà del parere della Commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ai fini dell'esercizio della funzione delegata e attribuendo conseguentemente la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate a tutti i comuni, ancorché privi della succitata commissione. Resta ferma, per gli interventi non soggetti al procedimento semplificato di cui al D.P.R. 31/2017 e non riconducibili alla casistica degli interventi riservati alla competenza regionale (elencati al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 32/2008), la necessità per i comuni, singoli o associati, di dotarsi della suddetta commissione, ai sensi dell'articolo 148 del Codice.

L'attribuzione della delega ai comuni, ancorché non dotati di commissione per il paesaggio, per gli interventi soggetti a procedimento semplificato, in conformità alla disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 10, del D.P.R. 31 cit., ai sensi del quale "*Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali*", discende dalla particolare tenuità degli interventi, dalla presenza nella nostra Regione del piano paesaggistico regionale elaborato in copianificazione con il Ministero della Cultura, nonché dalla partecipazione al procedimento, attraverso la formulazione di un parere obbligatorio e vincolante, delle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, condizioni tutte che garantiscono un efficace presidio del territorio vincolato. In conseguenza dell'estensione a tutti i comuni piemontesi della competenza autorizzatoria per i procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica, viene meno la funzione autorizzatoria in via sostitutiva della Regione.

Pertanto, a far data dal 21 ottobre 2021, le istanze relative ad autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato saranno definite dalle competenti Amministrazioni comunali, singole o associate, anche qualora non siano istituite presso le stesse le commissioni locali per il paesaggio; per lo svolgimento delle funzioni delegate, il requisito della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non comporta la presenza di due distinti responsabili del procedimento. In relazione alle pratiche pendenti presso gli Uffici regionali, per evidenti ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, al fine di non frustrare le esigenze di

semplificazione sottese alla modifica normativa in oggetto, i relativi procedimenti saranno conclusi dall'Amministrazione regionale.

Energia - Qualità dell'aria. Articolo 83, l.r. 25/2021

Con l'articolo 83 della l.r. 25/2021 è stata introdotta la sanzione per i responsabili dell'esercizio e della manutenzione dei generatori con potenza inferiore o uguale a 35 kW che non rispettano i limiti emissivi fissati dalla normativa regionale. Specificamente, il suddetto articolo 83, dopo il comma 1 quinquies dell'articolo 41 della l.r. 11 marzo 2015, n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*) inserisce il seguente comma 1 quinquies bis:

"Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato".

La disposizione colma la lacuna generata dalla previsione della sanzione per i soli impianti di potenza nominale superiore a 35 kW (articolo 288 del d.lgs. 152/2006 recante Norme in materia ambientale).

La disposizione introdotta dal suddetto articolo 83 mira a garantire l'effettiva applicazione delle normative in materia e a concorrere al superamento delle criticità esistenti in Piemonte in materia di qualità dell'aria, anche alla luce della sentenza pronunciata il 10 novembre 2020 dalla Corte di Giustizia a seguito della procedura di infrazione n. 2014/2147 per il superamento dei limiti di PM10.

Compensazioni forestali. Articolo 84, l.r. 25/2021

L'art. 84 della l.r. n. 25/2021 modifica l'articolo 19 della legge regionale 4/2009 (*Gestione e promozione economica delle foreste*), aggiornando i casi di esenzione dalla compensazione per la trasformazione del bosco alla luce delle disposizioni del decreto del Ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali n. 9219119 del 07/10/2020 (*Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco*).

In particolare, la disposizione novellata eleva da cinquecento a mille metri quadrati la superficie di esonero generalizzato dalla compensazione, amplia le esenzioni per le trasformazioni con finalità agro-pastorale e per la realizzazione di opere pubbliche, e introduce casi specifici di esenzione per trasformazioni in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio, per trasformazioni in prossimità di immobili esistenti e per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.

Considerata la natura sostanziale delle suddette modifiche normative, le relative previsioni trovano applicazione a far data dal 21 ottobre 2021; le istanze già presentate a quella data sono definite in base alla disciplina previgente.

Proroga di misure temporanee di semplificazione urbanistica e di rilancio dell'edilizia. Articolo 132, l.r. n. 25/2021

L'articolo 132 della l.r. n. 25/2021 ha prorogato le disposizioni in materia di territorio previste nel capo II (*Misure urgenti e temporanee di semplificazione urbanistica e di rilancio dell'edilizia*) della l.r. n. 13/2020 (cd. "RipartiPiemonte") al 31 gennaio 2023, ad eccezione dell'articolo 68 (*Proroga della validità delle commissioni locali per il paesaggio*). Si segnala in particolare l'articolo 73 (*Agevolazioni per il sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica*) che, per agevolare i comuni, prevede l'importo massimo di euro

35.000,00 e la concessione dei contributi su istanza dei comuni interessati a seguito della sola presentazione della domanda corredata da un atto amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da adottare e la relativa spesa da sostenere, in sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 3, comma 4, della l.r. 24/1996 (*Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica*). Le domande di contributo, corredate dall'atto amministrativo, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di governo del territorio entro la data del 30 giugno di ogni anno.

*Il VicePresidente, Assessore all'Urbanistica,
Programmazione territoriale e paesaggistica,
Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Enti locali*
Fabio Carosso

*L'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione,
Ricerca*
Matteo Marnati

Il Direttore della
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Ing. Stefania Crotta